

Diritto all'identità personale e valori costituzionali. Le linee di un modello, traendo spunto da Luigi Pirandello

di
Alberto Randazzo *

Sommario: 1. Premessa. – 2. La comparsa, per mano dei giudici, del diritto all'identità personale. – 3. Il diritto all'identità personale nella giurisprudenza costituzionale e i suoi possibili, ulteriori sviluppi. – 3.1. Ancora sul diritto al nome e all'immagine, quali diritti di identità personale, e sui limiti di una tale ricostruzione nonché della copertura offerta dall'art. 2 Cost. – 4. Altri profili rilevanti in tema di diritto all'identità personale, con particolare riferimento al lavoro. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Premessa

«Mi si fissò [...] il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m'ero figurato d'essere»¹. Questa, com'è noto, è l'amara constatazione di Vitangelo Moscarda che leggiamo nelle prime pagine di *Uno, nessuno e centomila*. Proprio da qui mi piace avviare una breve riflessione in tema di diritto all'identità personale – sebbene non manchi chi avverte di non cadere, trattando questo tema, in «tentazioni pirandelliane»² – perché a mio avviso in quelle poche parole sono racchiuse questioni fondamentali che accompagnano la vita di ogni essere umano e, per questo, rilevanti dal punto di vista giuridico.

Non si può negare, infatti, che tutto il cammino terreno sia connotato da una continua – cosciente o, in alcuni casi, incosciente – opera di costruzione del proprio “io”, in quanto «l'uomo piglia a materia anche se stesso, e si costruisce [...] come

*Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università degli Studi di Messina

¹ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, Milano 2016, 5.

² G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., V Agg., Torino 2010, 725.

una casa [...]. E la costruzione dura finché non si sgretoli il materiale dei nostri sentimenti e finché duri il cemento della nostra volontà»³; si tratta, in altre parole, di una «inarrestabile sperimentazione»⁴, una infaticabile opera volta allo «sviluppo della propria personalità», per dirla con la Costituzione italiana, che ruota intorno alla realizzazione dei valori che “abitano” il proprio foro interno e che, al tempo stesso, costituiscono la “bussola” che orienta la propria esistenza; per richiamare Emmanuel Mounier, potremmo dire che «noi non esistiamo [...] che dal momento in cui ci siamo costituiti un quadro interiore di valori o di ideali»⁵. Così facendo, ognuno delinea i contorni della propria identità, secondo – ovviamente – una prospettiva meramente personale, rappresentandosi ai propri stessi occhi quel che si crede di essere o, meglio, che vorrebbe essere. Tuttavia, questa opera, che impegna la persona durante la sua esistenza, procede pacificamente finché non viene messa in discussione dall’interazione con gli altri esseri umani, che in modo più o meno diretto e, perfino, traumatico, implicitamente o esplicitamente, mettono in pericolo quella “costruzione”, fino a poter provocare, in ognuno di noi, la drammatica domanda di Vitangelo Moscarda: «Se per gli altri non ero quel che finora avevo creduto d’essere per me, chi ero io?»⁶. Questo, in fin dei conti, è quanto avviene di continuo a motivo della vita di relazione, peraltro fondamentale – come si dirà meglio – per la formazione di una identità matura e completa. Anzi, sono proprio le persone più vicine ad ognuno di noi che (volontariamente o involontariamente) provocano il nostro essere e il nostro stare nel mondo, come è accaduto al protagonista di *Uno, nessuno e centomila*. È assai significativo che Moscarda sia stato messo in crisi dalla moglie Dida e, peraltro, per un difetto esteriore (il naso) che, in quanto tale, dovrebbe essere più facilmente rilevabile (sia da se stessi che dagli altri); il protagonista afferma: «ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente

³ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 34 s.

⁴ Z. BAUMAN, *Intervista sull’identità*, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari 2003, 85.

⁵ E. MOUNIER, *Il Personalismo*, a cura di G. Campanini e M. Pesenti, Roma 2004.

⁶ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 10.

m'appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, le gambe»; poco dopo aggiunge: «cominciò da questo il mio male»⁷.

Quanto ora detto induce a fare due considerazioni. Per prima cosa, il corpo⁸ rappresenta una (ma solo una) delle componenti dell'identità che, come si evincerà da quanto ora si dirà, non pare da enfatizzare oltremodo, i profili che rilevano maggiormente nella costruzione (o, per richiamare Z. Bauman, nell'invenzione)⁹ dell'identità – a mio avviso – essendo altri. Inoltre, se, pure dal punto di vista fisico, può capitare che ognuno di noi si veda in modo diverso rispetto a come ci vedono gli altri, si può immaginare che a maggior ragione possa esservi uno scarto considerevole tra la concezione che ognuno ha di sé rispetto a quella che hanno coloro che ci conoscono nel momento in cui ci si sposta dall'aspetto esteriore a quello interiore, ossia alla sfera valoriale, substrato delle idee e dei convincimenti personali. Esiste un collegamento tra i due aspetti; con Vitangelo potremmo chiederci: «che relazione c'è tra le mie idee e il mio naso? Per me, nessuna. Io non penso col naso, né bado al mio naso, pensando». Tuttavia, «per gli altri le mie idee e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto serie e questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere»¹⁰.

Com'è chiaro, il tema dell'identità personale presenta notevoli implicazioni di svariata natura (ad es., filosofica, antropologica, sociologica, teologica, bioetica) che non è possibile neanche sfiorare in questa sede; tuttavia, quanto fin qui detto appare funzionale a taluni spunti di riflessione – di natura giuridica e, in ispecie, costituzionalistica – che adesso si vogliono provare ad offrire, continuando, ogni tanto, a volgere lo sguardo all'opera pirandelliana. Come si sa, l'identità personale

⁷ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 3.

⁸ ... «quel corpo per se stesso era tanto niente e tanto nessuno, che un filo d'aria poteva farlo starnutire, oggi, e domani portarselo via», osserva Vitangelo Moscarda (L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 18: c.vo test.). Cfr. P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Milano 2007; G. PINO, *L'identità personale*, in AA.VV., *Trattato di Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano 2011, 299; U. FABIETTI, *Identità collettive come costruzione dell'umano*, in AA.VV., *Sull'identità*, a cura di F. Remotti, Milano 2021, 71.

⁹ Cfr. Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 13.

¹⁰ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 10.

è stata valorizzata al punto da divenire oggetto di un diritto, come tale, meritevole di idonea protezione da parte dell'ordinamento. Su esso si vuole ora ragionare.

2. La comparsa, per mano dei giudici, del diritto all'identità personale

Com'è stato fatto notare da molti autori, il diritto all'identità personale non ha una origine legislativa ma giurisprudenziale (e, in parte, dottrinale); sul piano normativo, infatti, l'identità personale ha trovato un primo riconoscimento nella legge n. 675 del 1996 (art. 1), per poi trovare conferma nel d.lgs. n. 916 del 2003 (art. 2)¹¹.

Quello in discorso non è uno dei diritti che si è soliti definire di "prima generazione", essendosi affermato dalla metà degli anni '70, periodo nel quale ad esso è stata riconosciuta una «posizione giuridica autonoma»¹². In considerazione del fatto che sono ormai passati oltre quarant'anni, non è più possibile ricondurlo alla categoria dei c.d. "nuovi" diritti, ma di certo esso è espressione di esigenze emerse – in particolar modo – in un tempo molto successivo alla entrata in vigore della Carta costituzionale.

Come solitamente accade, i giudici comuni, trovandosi "in trincea", sono i primi ad essere chiamati – nel silenzio del legislatore – ad offrire tutela agli interessi che si levano dal contesto sociale e che si ritengono meritevoli di riceverla.

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che, se è vero che l'affermazione del diritto all'identità personale – come tale in grado di assicurare al titolare di quest'ultimo una concreta protezione giuridica – si è avuta per via giurisprudenziale, è altrettanto vero che la configurazione teorica di tale diritto si è avuta per via dottrinale in un'epoca più remota rispetto a quella delle prime

¹¹ Cfr. E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, in www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2010, 11; A. MORELLI, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2019, 51.

¹² G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna 2003, 35.

decisioni in materia, sebbene sia stata poi “confermata” negli anni ‘80¹³. In particolare, fu Adriano De Cupis a discorrere dell’identità personale in maniera più articolata negli anni ‘50, nel suo *I diritti della personalità*, e prima ancora nel suo *Il diritto all’identità personale* (pubblicato nel 1949). Come l’A. ebbe a precisare in un’opera successiva¹⁴, la persona ambisce «a una proiezione sociale del proprio io personale corrispondente alla realtà dello stesso io», al fine di «risultare, in ambito sociale, per quella che è realmente, con le proprie qualità e le proprie azioni». In questo senso, allora, il diritto all’identità personale si traduce nell’«obbligo del rispetto della verità personale». Secondo questa impostazione, un ruolo di primo piano riveste «la tutela dei segni distintivi personali, tra cui principale è il nome», grazie alla quale la persona può essere «rappresentata e individuata in sé medesima e nelle sue azioni, escludendo la confusione con altre persone e, quindi, l’attribuzione ad essa di qualità ed atti non suoi». Tuttavia, anche ad avviso di De Cupis, l’identità personale è da tutelare non solo in caso di offesa ai segni distintivi (nello specifico, nome e pseudonimo), ma anche a fronte di una cattiva rappresentazione (sia se migliorativa che peggiorativa) di quell’individuo, «non aderente alla verità della persona».

Questa, in sintesi, l’iniziale ricostruzione del diritto all’identità personale, come proposta dal suo primo teorico, a partire dalla quale la (successiva) dottrina e la

¹³ Sul piano del contributo dottrinale, sono assai noti taluni convegni organizzati su questo tema e in particolare: AA.VV., *Il diritto all’identità personale*, a cura di G. Alpa, M. Bassone e L. Boneschi, Atti del Convegno su *I cittadini e il diritto all’identità personale*, Genova 21-22 marzo 1980, Padova 1981; AA.VV., *L’informazione e i diritti della persona*, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi e G. Caiazza, Atti del Convegno su *L’informazione e i diritti della persona*, Roma, 3-5 ottobre 1980, Napoli 1983; AA.VV., *La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale*, Atti del Seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei, Messina 16 aprile 1982, Milano 1985 (all’interno di questo Volume non mancano i “motivi di perplessità”, in merito alla configurazione del diritto di identità personale, esposti da A. FALZEA, *Il diritto all’identità personale: motivi di perplessità*, 87 ss.); Atti del Convegno su *Onore, reputazione e identità personale*, Genova 4 febbraio 1984, in *Diritto dell’informazione e dell’informatica*, 1985.

Tra coloro che danno conto di questi convegni v. anche V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino 1993, 295; G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, cit., 128 s.

¹⁴ A. DE CUPIS, *La verità nel diritto (Osservazioni in margine a un libro recente)*, in *Foro it.*, 1952, P. IV, 223 s.

giurisprudenza hanno preso le mosse¹⁵. In questa prospettiva, il diritto in parola appare sulla “scena” in una doppia “declinazione”: per un verso, quale diritto che consente l’identificazione di un soggetto¹⁶ e, per un altro verso, come diritto alla «concreta rappresentazione della personalità»¹⁷. La prima è strettamente collegata ad una serie di profili, che poi sono quelli che risultano dal documento d’identità e che potremo ridurre all’aspetto prettamente anagrafico¹⁸, per il quale acquisisce particolare rilevanza l’elemento della scrittura¹⁹. Tuttavia, la strada che si predilige e che si vuole percorrere in questo studio è la seconda, preferendosi considerare la persona «nel complesso delle sue attività e posizioni professionali, culturali, ideologiche, religiose, sociali»²⁰.

La svolta, come si diceva, si ebbe con la nota decisione della Pretura di Roma del 6 maggio 1974. Particolarmente significativo è che, ad avviso di questo giudice, «l’ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale»²¹. Da quanto ora detto emerge chiara la necessità di un riconoscimento altrui perché la propria identità possa trovare tutela ed esplicarsi²².

Non si vuole in questa sede riportare le molte, successive pronunzie rilevanti in materia²³, ritenendo più opportuno occupare la spazio a disposizione per spendere

¹⁵ Richiama De Cupis anche G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, cit., 35, 123. Sul concetto di identità personale, v. pure A. PACE-M. MANETTI, sub *Art. 21*, in *Comm. Cost.*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma 2006, 129.

¹⁶ Cfr. G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 724 s.

¹⁷ G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, cit., 37 (c.vo test.).

¹⁸ A questo proposito, da ultimo, v. C. BASSU, *Il diritto alla identità anagrafica. Il cognome materno tra personalità individuale e principio di eguaglianza*, Napoli 2021.

¹⁹ Addirittura, F. REMOTTI, *Contro l’identità*, Roma-Bari 2001, 54, afferma che «l’identità si nutre della scrittura» e, al tempo stesso, il «testo scritto inchioda l’identità». Tuttavia, come adesso si dirà, essa non può davvero fissarsi e cristallizzarsi.

²⁰ V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) *Identità personale*, cit., 294.

²¹ Cfr. anche V. ZENO-ZENKOVICH, *op. et loc. ult. cit.*, 296.

²² Sul punto, v., ad es., L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Torino 2004, 189 s., 208.

²³ Per la prima giurisprudenza di merito in argomento, v. G. PINO, *Il diritto all’identità personale*, cit., 68 ss., che non manca di richiamare numerose decisioni, tra le quali: Pretura

qualche parola in più sulla giurisprudenza costituzionale e sulla copertura riconosciuta a tale diritto nella Carta del '48.

Già negli anni '70, la giurisprudenza si era significativamente distaccata dall'idea di ricollegare l'identità personale ai c.d. "segni distintivi" (come il nome o l'immagine), pur sempre ritenuti serventi l'identità e di primaria importanza nel comporre quest'ultima²⁴; com'è stato notato in dottrina²⁵, il diritto all'identità personale era stato infatti ricondotto all'«esigenza di "essere se stessi" nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni: diritto alla propria identità sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale»²⁶.

Assai significativo ai nostri fini è quanto si legge in Pretura Roma 2 giugno 1980 (p.to 4): il diritto all'identità personale è «inteso come proiezione della immagine [...] della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali», riconducibile all'art. 2 Cost. in quanto diritto della personalità. L'ordinanza, infatti, ricollega tale diritto all'onore e alla reputazione, «non soltanto in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, bensì alla sua dimensione socio-politica». Il diritto all'identità personale, quindi, è da intendere «come proiezione, nel campo sociale, dell'immagine della persona, come singolo e come partecipe delle formazioni sociali nelle quali opera e nelle quali si identifica,

Pontedera 10 maggio 1974; Pretura Torino 30 maggio 1979, rilevante sotto il precipuo profilo dell'"identità politica" (espressione che comunque non viene usata), che richiama la tutela dell'onore e del prestigio (cfr. M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di «compatibilità»*, in *Giust. civ.*, 4/1980, 969 ss.). Sul principio di identità o individualità politico-sociale, v. V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) *Identità personale*, cit., 297; F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale*, Torino 1995, 33 ss.

²⁴ Cfr. G. BAVETTA, (voce) *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano 1970, 955. Che il «nome [sia] parte integrante dell'identità personale» lo nota, da ultimo, anche C. BASSU, *Il diritto alla identità anagrafica*, cit., 17. Per un'analisi del tema in prospettiva sovranazionale, v. AA.VV., *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, a cura di C. Honorati, Milano 2010.

²⁵ M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore*, cit., 970.

²⁶ Come "diritto della persona ad essere se stessa", v., tra le altre, Pretura Verona 21 dicembre 1982.

configurata come sintesi di un peculiare modo di atteggiarsi ed esprimersi mediante azioni e pensieri»²⁷.

La prima sentenza rilevante pronunciata, in materia, dalla Cassazione è la n. 3769 del 22 giugno 1985 (di qualche anno prima è Trib. Roma, 10 marzo 1982)²⁸. Nella decisione della Suprema Corte si legge che «ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale». Come osserva il giudice di legittimità, sul piano legislativo non vi era una tutela dell'identità personale in quanto tale, ma perché ricondotta all'onore, alla reputazione, al nome e all'immagine (in tempi più recenti, come si sa, l'identità personale è stata ricollegata anche alla libertà sessuale e al diritto a conoscere le proprie origini: in altre parole, l'identità sessuale o "di genere" e quella biologica)²⁹. Non a caso, si è parlato, al plurale, di «diritti di

²⁷ Pretura Roma 12 novembre 1982. Di identità personale quale «sintesi» della «complessiva e globale figura sociale» di un individuo, in dottrina, tra gli altri, discorre A. CERRI, (voce) *Identità personale*, in *Enc. giur.*, IV Agg., Roma 1995, 2.

²⁸ Tale pronuncia, invero, com'è stato rilevato, dà per scontato l'esistenza del diritto all'identità personale senza affrontare *funditus* tale questione. Cfr. C. DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale nella esperienza operativa*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., 99.

²⁹ Sull'uno o sull'altro profilo, cfr., ad es., Corte cost. nn. 319 del 2007, 278 del 2013, 170 del 2014, 221 del 2015, 286 del 2016, 180, 185 e 272 del 2017, 127 del 2020.

Sembra opportuno chiarire che su questi due rilevanti aspetti, pure strettamente collegati all'identità personale, non ci si sofferma in questa sede, nella quale invece si vuole offrire solo taluni spunti di riflessione, a carattere generale e introduttivo, relativi al tema che è ad oggetto di questo studio. Si rinvia ad un'altra indagine l'analisi, nel merito, delle singole "sfaccettature" che rendendo poliedrico il diritto in parola ne caratterizzano la fisionomia. Sia solo consentito richiamare, in riferimento all'identità di genere, la fine infausta – almeno per il momento – del ddl Zan, con il quale si sarebbero volute introdurre «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità». In un tempo connotato dalla grave piaga dell'*hate speech*, questo intervento legislativo si proponeva inserire nell'ordinamento forme di tutela a favore di tutti coloro che, a motivo delle condizioni personali

identità personale»³⁰. Tuttavia, «anche l'interesse all'intangibilità della propria proiezione sociale è un momento qualificante della propria personalità individuale». Significativamente, infatti, la Cassazione ha rilevato che non è possibile ridurre il diritto all'identità personale al nome e all'immagine (nonché ai rispettivi diritti dei quali sono oggetto, v. artt. 7 e 10 c.c.), la personalità di ogni singolo soggetto andando molto oltre³¹. Infatti, «mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione». Pertanto, «il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi». È alla luce di quanto riportato che la Corte di Cassazione ha avuto la possibilità di rintracciare nell'art. 2 Cost. la copertura da offrire al diritto in discorso.

Se quanto detto fin qui rappresenta la prima "consacrazione" del diritto all'identità personale, grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza ordinaria, il sugello definitivo è stato impresso dalla Consulta, le cui decisioni fondamentali in materia adesso si ricorderanno. Queste ultime consentono infatti di definire meglio i

sudette, sarebbero potuti essere i destinatari di parole d'odio, come tali, incompatibili con il connotato personalista della Carta costituzionale.

³⁰ F. MODUGNO, *I «nuovi diritti»*, cit., 13 (c.vo test.); A. CERRI, (voce) *Identità personale*, cit., 6.

³¹ Ad un certo punto, si è avvertita l'esigenza di tutelare l'identità personale da forme di aggressione anche diversa rispetto a quelle contro l'onore e la reputazione. Cfr. A. DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza: il diritto all'identità personale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., 188; G. BAVETTA, (voce) *Identità (diritto alla)*, cit., 955 s.; E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, cit., 2 s.

contorni del diritto in parola e della sua (implicita) collocazione all'interno del dettato costituzionale.

3. Il diritto all'identità personale nella giurisprudenza costituzionale e i suoi possibili, ulteriori sviluppi

La lunga "gestazione" o, se si preferisce, il tortuoso "cammino" del diritto all'identità personale verso la sua affermazione definitiva ha raggiunto l'importante "meta" di Palazzo della Consulta solo vent'anni dopo la prima ordinanza della Procura nonché quarant'anni dopo i primi sforzi della dottrina. Non v'è dubbio, infatti, che la prima decisione del giudice delle leggi rilevante in materia sia da considerare la sent. n. 13 del 1994³². In quell'occasione, la Corte venne investita della questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di Firenze, il quale dubitava della conformità a Costituzione – e, nello specifico, all'art. 2 – degli artt. 165 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile nella misura in cui essi non prevedevano che un soggetto potesse mantenere il cognome fino a quel momento utilizzato, ormai «entrato a far parte del proprio diritto costituzionalmente garantito all'identità personale», quando vi sia stata una «rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dall'interessato» (le parti testuali ora riportate sono tratte dall'ordinanza di rimessione). Il giudice delle leggi dichiarò fondata la questione. Come si può notare, fu il diritto al nome che, per ormai acquisito orientamento, già costituiva aspetto fondamentale e contenuto essenziale del più generale diritto all'identità personale ad offrire alla Consulta l'*input* per discorrere di quest'ultimo e tracciarne i contorni. Tuttavia, come adesso si vedrà, la Corte non rimase ancorata a tale profilo, ma ampliò significativamente la prospettiva.

La Consulta ribadì la copertura costituzionale offerta al diritto all'identità personale dall'art. 2 della Carta, in quanto riconducibile ai diritti inviolabili che la

³² In argomento, v., tra i tanti, G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 94 ss.

Repubblica riconosce e garantisce, essendo «quei diritti [...] che in ogni epoca risultano indispensabili per il perseguimento della finalità fondamentale della Costituzione, che è e rimane quella di tutelare e “sviluppare” la personalità [...] di ciascuno dei consociati»³³. Come tutti sanno, tali diritti non sono da considerare un *numerus clausus* (sebbene, neanche «indeterminato»)³⁴, essendosi ormai affermata la tesi dell'art. 2 Cost. come “clausola aperta”. Non è necessario indugiare su tali questioni molto note, essendo piuttosto da chiedersi se tale copertura possa essere ritenuta sufficiente a garantire la “giustiziabilità” del diritto in discorso, qualora violato³⁵, per mezzo di «provvedimenti inibitori» e «risarcitori»³⁶. La risposta sembra essere affermativa. A ciò si aggiunga che a tutela del diritto qui in esame – seppure distinguendosi da quest'ultimo – concorrono indirettamente anche altri diritti riconosciuti dall'ordinamento: tra gli altri, quello alla riservatezza, alla rettifica e all'oblio³⁷.

Ciò che però sembra particolarmente opportuno sottolineare è quanto la Consulta, ha affermato subito dopo e cioè che il diritto all'identità personale consiste nel «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita

³³ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, Roma 2017, 68.

³⁴ Cfr. M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 68.

³⁵ ... il che, in estrema sintesi, si avrebbe nel caso di «travisamento della personalità individuale» (come ha affermato A. DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza*, cit., 193). C'è chi osserva che «la lesione dell'identità personale va misurata con riferimento alla immagine sociale di un soggetto quale oggettivamente rilevabile» [G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 726].

³⁶ Cfr. AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit.; G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 124 (per questo A., sembrerebbe sufficiente il fondamento costituzionale rinvenibile negli artt. 2 e 3, comma 2).

³⁷ Cfr., variamente, A. CERRI, (voce) *Identità personale*, cit., 1; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 245 ss. e 263 ss.; G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 729 ss.; E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico tra tutela dell'identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine cui prodest?*, in *Rivista AIC*, n. 4/2016, 22 s.; AA.VV., *Memoria versus oblio*, a cura di M. Bianca, Torino 2019.

La Corte di Cassazione, nella sentenza qui ricordata, non ha mancato di osservare che il diritto all'identità personale si distingue dal diritto alla riservatezza, quest'ultimo esplicandosi nel diritto alla «non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali non aventi per i terzi un interesse socialmente apprezzabile»; tuttavia, non è mancato chi ha rilevato che i due diritti ora richiamati sono «due facce della stessa medaglia», la riservatezza ponendosi a servizio dell'identità personale (G. PINO, *L'identità personale*, cit., 317). A quest'ultimo proposito, v. anche V. ZENO-ZENCOVICH, *Travisamento (giudiziale) dell'identità personale*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1985, 686.

associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»³⁸. In altre parole, "identità personale" appare un'espressione che «riassume ciò che rende una persona ciò che essa è»³⁹.

Prima di procedere, non si può fare a meno di rilevare che secondo questo orientamento il diritto all'identità personale non può ridursi solo al diritto al nome o all'immagine. Quanto si legge nella sent. n. 13 induce infatti a talune riflessioni.

Per prima cosa, non è possibile discorrere di identità personale se non in una prospettiva relazionale⁴⁰; se è vero che quest'ultima è tipica di ogni diritto, nel caso che ci occupa è proprio l'essere partecipe alla vita associata – come afferma la Corte – che "riempie di contenuto" – verrebbe da dire – tale diritto. Senza voler invadere campi altrui, pare pacifico che l'identità personale si costruisca o, se si preferisce, si alimenti della relazione con l'altro, tanto che potremmo affermare che «l'altro siamo noi»⁴¹ (o «io sono l'altro»)⁴². In altri termini, se è vero che l'identità a prima vista appaia antitetica all'alterità⁴³ (l'"io", in quanto tale, mira a distinguersi dagli altri)⁴⁴, è tuttavia impensabile che l'identità personale possa prescindere da quella altrui, tutte completandosi reciprocamente all'interno di un circolo virtuoso nel

³⁸ Corte cost. n. 13 del 1994, p. 5.1 del *cons. in dir.*

³⁹ G. PINO, *L'identità personale*, cit., 297.

⁴⁰ Sul punto, cfr., per tutti, P. RICOEUR, *Sé come un altro*, a cura di D. Iannotta, Milano 2005; J. HABERMAS, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Torino 2008, 43; R. KAPUŚCIŃSKI, *L'altro*, Torino 2009, 36; E. BIANCHI, *L'altro siamo noi*, Torino 2010, 39; G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 723.

⁴¹ E. BIANCHI, *L'altro siamo noi*, cit. È stato osservato, infatti, che «l'io esiste solo per e attraverso un tu, il noi si definisce solo rispetto a un voi» (C. CALAME, *L'identità complessa. Fabbricazioni culturali e sociali dell'uomo in interazione antropologica con gli altri e con l'ambiente*, in AA.VV., *Sull'identità*, cit., 152 s.).

⁴² R. KAPUŚCIŃSKI, *L'altro*, cit., 29. L'A. osserva che «gli altri sono lo specchio nel quale ci vediamo riflessi» (14).

⁴³ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 61, 69 ss., ma *passim*.

⁴⁴ ... come si sforza di fare Moscarda, che «avev[a] voluto dimostrare, che potev[a], anche per gli altri, non essere quello che [gli] si credeva» (L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 82). Non a caso, Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 43, richiamando il pensiero di Max Frisch, discorre di identità «come il rigetto di quello che gli altri vogliono che tu sia» (c.vo test.).

Cfr. V. SCALISI, *Lesione dell'identità personale e danno non patrimoniale*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., 119. Chiaro, per quanto ovvio, esempio di quanto si sta dicendo è la carta d'identità, volta – in fin dei conti – a distinguere ogni individuo dagli altri.

quale si è inevitabilmente inseriti per il fatto di vivere in società⁴⁵. Non a caso, Zygmunt Bauman ha rilevato che «noi ci identifichiamo in riferimento alle persone con cui siamo in relazione»⁴⁶. Occorre, pertanto, prendere coscienza del fatto che l'identità, pur essendo «un'esigenza irrinunciabile», se considerata «da sola», «è anche fallimentare»; estremizzando il discorso, è stato pure detto che «di "sola" identità si muore»⁴⁷. Peraltro, solo riconoscendo (ed accogliendo) l'alterità nell'identità è possibile contrastare il diffuso individualismo che nulla ha a che vedere con il personalismo del quale è impregnata la Carta fondamentale⁴⁸, ponendosi anzi rispetto ad esso in antitesi.

Per tali ragioni, seppure sommariamente esposte, proprio perché l'identità «è fatta anche di alterità»⁴⁹, si è dell'idea che l'ordinamento non possa fare a meno di favorire e salvaguardare i legami (e, quindi, le relazioni) tra i consociati unitamente alla coesione sociale; anche da qui, infatti, passa la compiuta affermazione del diritto all'identità personale (individuale ma anche collettiva) e l'attuazione dell'intera Costituzione. Con la Carta del '48, come tutti sanno, è avvenuto un cambio di paradigma rispetto all'impostazione dello Statuto albertino; essa, infatti, ha posto a suo oggetto non solo la forma di governo, ma «l'intera gamma di relazioni tra i

⁴⁵ È stato osservato da M. KILANI, *Subbuglio nell'identità. Per un cannibalismo sovversivo*, in AA.VV., *Sull'identità*, cit., 175, che l'identità è «situazionale: è costruita in relazione ad altre identità e nel costante gioco di inclusione/esclusione».

Si potrebbe rilevare, con un illustre A., che nell'identità è possibile riscontrare, al tempo stesso, un «sentimento di appartenenza a un noi», ma anche «il sentimento o la volontà di differenziazione rispetto agli altri, a coloro che non sono noi» e «l'esigenza di affermare sé stessi e di essere riconosciuti nella propria essenza ("quel che si è o si ritiene di essere"), ovvero ciò che fonda la nostra differenza rispetto agli altri» (F. REMOTTI, *Le somiglianze al posto dell'identità. Una proposta epistemologica*, in AA.VV., *Sull'identità*, cit., 206).

⁴⁶ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 89.

⁴⁷ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 57. Cfr. S. BORUTTI, *La dialettica identità-alterità come sfida epistemologica*, in AA.VV., *Sull'identità*, cit., 117 ss.

⁴⁸ Cfr. E. MOUNIER, *Il Personalismo*, cit., 58 s. L'illustre A. rileva, inoltre, che «le altre persone [ci] permettono di essere e di sviluppar[ci]». La persona, infatti, «non esiste se non in quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto negli altri» (60), come si ribadirà in seguito.

⁴⁹ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 63 (c.vo test.). Significativamente l'A. afferma che «ci si può spingere a riconoscere non solo l'esistenza dell'alterità [...], non solo la sua inevitabilità [...], ma anche il suo essere "interno" all'identità, alla sua genesi, alla sua formazione».

consociati, e dunque [...] la società intera, nel suo complesso»⁵⁰; emerge chiaro, infatti, dal dettato costituzionale l'esistenza di un «vincolo di appartenenza, che lega tra loro i consociati nel compimento di una finalità di ordine collettivo»⁵¹. Pertanto, servendo la persona nella sua individualità ma anche nel suo essere inserita all'interno di una trama di rapporti con i suoi simili (si ricordi la nota formulazione dell'art. 2 Cost.), la Costituzione risponde alla «vocazione sociale»⁵² (e, quindi, politica)⁵³ che le è propria.

Uno speciale campo di applicazione dei discorsi che si stanno ora facendo è l'ambito familiare, che incide profondamente sull'identità personale, contribuendo a delinearne la fisionomia. A tal proposito, come il giudice delle leggi ha osservato, non rileva solo il diritto all'identità biologica alla quale si è già fatto cenno (ossia il diritto a conoscere le proprie origini), ma – per tornare a quanto da ultimo detto – anche i «legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno della famiglia»⁵⁴.

3.1. Ancora sul diritto al nome e all'immagine, quali diritti di identità personale, e sui limiti di una tale ricostruzione nonché della copertura offerta dall'art. 2 Cost.

È opportuno svolgere ora qualche ulteriore considerazione relativa al diritto al nome (solitamente ricollegato allo *status filiationis*), per il rilievo che esso ha assunto nella giurisprudenza costituzionale in tema di identità personale. Il nome, infatti, è stato ritenuto dalla Consulta il «primo e più immediato elemento che caratterizza

⁵⁰ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 24. L'A. sottolinea come la Carta faccia riferimento alla «società concreta», che – rispetto allo Stato – rappresenta il «*prius*». In definitiva, obiettivo della Costituzione è la realizzazione della «società giusta» (51 ss.).

⁵¹ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 79. A tal proposito, vengono in rilievo i «doveri inderogabili di solidarietà» (*ex art. 2 Cost.*), chiamati a tenere «unita la collettività attraverso il comune impegno per la realizzazione di determinati obiettivi di giustizia» (95).

⁵² M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 39. A tal proposito, non si può non rinviare a G. LA PIRA, *La nostra vocazione sociale*, Roma 2004.

⁵³ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 83.

⁵⁴ Corte cost. n. 127 del 2020 (p. 4.3 del *cons. in dir.*); nn. 32 e 33 del 2021.

l'identità personale»⁵⁵ e, quindi, «segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione»⁵⁶; quest'ultima, ancora una volta, appare – pure nella prospettiva della Consulta – “presupposto” dei diritti (in questo caso, appunto, di quello al nome) e al tempo stesso “fine” al quale essi tendono. Ad ulteriore dimostrazione del fatto che non sia possibile scindere l'identità personale dal profilo relazionale, in un'altra occasione, il giudice delle leggi ha osservato che un soggetto ha «maturato una precisa identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella comunità dove è vissuto» con il cognome di uno dei genitori, «essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome, riferibile al contenuto tipico del diritto all'identità personale»⁵⁷. Questo, d'altra parte, è il caso anche di Vitangelo Moscarda, che riconosce di avere un nome «brutto fino alla crudeltà», un nome che, insieme al corpo, gli altri sono portati a ricondurre all'aspetto, alle parole pronunciate, ad ogni atto compiuto (tutti interpretati e colti dagli altri a modo proprio). Compresa la storia di famiglia era a lui strettamente collegata da parte di coloro che nel suo paese lo conoscevano, famiglia della quale, nel corpo, Vitangelo portava lo «stampo»: «chi sa in quante abitudini d'atti e di pensieri [...] che gli altri riconoscevano chiaramente» in lui, «nel [suo] modo di camminare, di ridere, di salutare»⁵⁸.

In particolare, la sentenza n. 13 del 1994 si è concentrata sulla funzione del cognome (anche per la discendenza)⁵⁹, sia sul piano individuale che collettivo; il cognome, ad avviso del giudice delle leggi, «gode di una distinta tutela anche nella

⁵⁵ Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.2 del *cons. in dir.*), 297 del 1996 (p. 2.1 del *cons. in dir.*), ma cfr. anche le decc. n. 120 del 2001, n. 268 del 2002, n. 350 del 2002, n. 145 del 2007, n. 286 del 2016, n. 212 del 2018, n. 18 del 2021.

⁵⁶ Corte cost. n. 13 del 1994 (p. 5.2 del *cons. in dir.*).

⁵⁷ Corte cost. n. 297 del 1996 (p. 2.2 del *cons. in dir.*).

⁵⁸ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 11, 42 ss.

⁵⁹ In un'altra occasione, la Corte ha discusso dello *status filiationis* quale «elemento costitutivo dell'identità personale» (sentt. n. 494 del 2002 e n. 32 del 2021), nella “costruzione” della quale concorre il «riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» (sent. n. 286 del 2017).

sua funzione di strumento identificativo della persona»⁶⁰ e, «in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità»⁶¹.

Sebbene l'emersione per via giurisprudenziale del diritto al nome e di quello all'immagine abbia avuto il non trascurabile pregio di offrire al singolo forme di tutela nuove rispetto al passato, per ciò stesso, a vantaggio del principio personalistico e, in definitiva, dell'intera Carta, non si può fare a meno di mettere in evidenza taluni limiti di una ricostruzione dell'identità personale che sia "schiacciata" esclusivamente su questi due aspetti.

Per prima cosa, quando la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tali diritti, quali aspetti fondamentali dell'identità personale, ha potuto dare ad essi una collocazione costituzionale (solo) nell'ambito dell'art. 2 Cost., non essendo agevole scorgere altre previsioni della Carta in grado di offrire ospitalità a quei diritti. Come si sa, infatti, del lemma "identità" non v'è traccia nella Carta fondamentale e l'aggettivo "personale" appare ad altro proposito (v. gli artt. 13, 14, 23, 27, 48, 68, 111, ai quali si aggiunge l'VIII disp. trans. e fin.)⁶². La Corte ha avuto molte volte l'occasione di tornare sul tema, confermando la copertura dell'art. 2 e, così, rafforzando la tutela accordata al diritto all'identità personale⁶³, considerato «tipico diritto fondamentale»⁶⁴, come tale, «patrimonio irretrattabile della persona umana»⁶⁵. Pur riconoscendo il grande rilievo della copertura dell'art. 2 Cost., ci si potrebbe chiedere se, mettendo in luce pure altri profili rilevanti in merito al diritto all'identità personale, non sarebbe stato (e non sarebbe) possibile offrire a quest'ultimo, nel complesso, una maggiore protezione grazie alla copertura che avrebbero potuto offrire, di volta in volta in base al profilo considerato, anche altre

⁶⁰ Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.3 del *cons. in dir.*); nello stesso senso, v. anche Corte cost. n. 297 del 1996 (pp. 2.1 e 2.2 del *cons. in dir.*).

⁶¹ Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.3 del *cons. in dir.*). Sul collegamento tra il cognome e la personalità, v., ad es., la sent. n. 268 del 2002 e la sent. n. 286 del 2016.

⁶² Cfr. A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., 45 ss.

⁶³ Sul punto, v., oltre alle sentt. nn. 13 del 1994 e 297 del 1996, anche le decc. n. 120 del 2001, nn. 268, 350 e 494 del 2002, n. 425 del 2005, n. 145 del 2007, n. 221 del 2015, n. 286 del 2016, n. 127 del 2020.

⁶⁴ Corte cost. n. 297 del 1996 (p. 2.1 del *cons. in dir.*), n. 268 del 2002 (p. 3 del *cons. in dir.*).

⁶⁵ Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.1 del *cons. in dir.*) e 297 del 1996 (p. 2.1 del *cons. in dir.*).

previsioni costituzionali (per richiamare i profili qui richiamati, si pensi, ad es., all'art. 1, 3, 4, 19, 21, 29 della Carta)⁶⁶, in combinato disposto con l'art. 2 Cost.; così facendo, in fin dei conti, l'ordinamento finirebbe per prestare una maggiore attenzione alla persona umana nel suo complesso.

Per quanto riguarda il diritto al nome, non si può fare a meno di rilevare come quest'ultimo costituisca il segno identificativo per eccellenza; tuttavia, si vuole ribadire che una cosa è da considerare l'identificazione di un soggetto⁶⁷ e altro è coglierne l'identità⁶⁸, all'interno del cui concetto rientrano qualità, connotati e caratteristiche della persona che si possono abitualmente associare al nome (sebbene si tratti sempre di una operazione arbitraria e soggettiva) ma che da quest'ultimo non possono – com'è ovvio – astrattamente evincersi⁶⁹. Ciò non toglie, chiaramente, che taluni aspetti come il genere o l'appartenenza familiare, rispetto ai quali il nome assume un grande rilievo, siano elementi costitutivi dell'identità sebbene, appunto, non siano gli unici da dover considerare. A ciò si aggiunga un altro importante limite del nome, che possiamo ricavare dalle parole di Luigi Pirandello. Se, come abbiamo detto, al nome si ricollegano convenzionalmente una serie di connotati di quella persona, la continua evoluzione alla quale quest'ultima è soggetta – con il mutare di pensieri, azioni e sentimenti – non può essere colta da quel nome, che tuttavia – com'è chiaro – continua ad essere attribuito a quel soggetto in perenne divenire, come fu il caso di Moscarda⁷⁰. In modo *tranchant*, Pirandello fa dire al protagonista della sua opera: «se il nome è la cosa; se un nome

⁶⁶ Effettivamente, come già accennato, l'identità personale non è riconducibile solo al nome e all'immagine, ma a molteplici altri aspetti degni di idonea attenzione, alcuni dei quali sono stati qui accennati.

⁶⁷ Per tutti, sul rapporto tra identificazione e identità, v. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 1 ss., ma *passim*.

⁶⁸ Tra i tanti, cfr. E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all'identità personale*, cit., 3.

⁶⁹ Non a caso, G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 97 ss., discorrendo della sent. n. 13 del 1994, fa notare come «sostenere che il cambiamento del nome comporti una "soppressione" del patrimonio morale e culturale dell'individuo equivale a operare una identificazione tra nome e patrimonio culturale/sociale/morale che rimanda a concezioni vecchissime del nome». In tal senso, l'A. opportunamente esclude che possa esservi una corrispondenza tra nome e personalità.

⁷⁰ ... «eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso da quello di prima» (L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 139).

è in noi il concetto d'ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita»⁷¹. Possono apparire "forti" queste parole, ma hanno del vero e, di certo, inducono ad una disincantata riflessione. Forse, si potrebbe, più moderatamente, affermare che il nome, in fin dei conti, non è né tutto né niente; se è vero che diversi sono «i punti di contatto» tra il diritto al nome e quello all'identità personale, è altrettanto vero che «le differenze sono notevoli»⁷².

Il diritto all'immagine, anch'esso ormai saldamente riconosciuto, sconta a mio avviso, per parte sua, un altro grosso limite: se è certamente possibile delineare la propria immagine (ossia l'idea che si ha di se stessi), non sempre è altrettanto agevole comprendere (e dimostrare) la rappresentazione che hanno gli altri di noi, di talché si possa far valere il proprio diritto all'immagine⁷³. A tal proposito, ancora una volta, ritorna in modo significativo l'esperienza di Moscarda, il quale drammaticamente afferma: «non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli atti della mia vita; vedermi come gli altri mi vedevano»; e ancora: «non potevo vedermi vivere»⁷⁴.

Pur rendendomi conto di estremizzare il discorso, la vicenda del protagonista del romanzo di Pirandello sollecita una riflessione non affatto avulsa da questo studio. L'immagine che di noi hanno gli altri può non essere una, anzi è assai raro che lo

⁷¹ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 139.

⁷² V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) *Identità personale*, cit., 300, che peraltro non manca di rilevare le differenze anche rispetto alla reputazione (301).

⁷³ Come osserva G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 125, «l'identità personale può essere giuridicamente tutelata, a fronte di possibili lesioni provenienti dall'esercizio della libertà di espressione, limitatamente alle sole proiezioni esterne di essa, ossia ai fatti, alle opinioni e alle convinzioni che sono stati concretamente espressi nella realtà sociale, o che comunque avrebbero potuti essere agevolmente rilevati – da parte dell'autore del travisamento – utilizzando i criteri di ordinaria diligenza». Al riguardo, si rimanda alla decisione della Cassazione qui ricordata (la sent. n. 3769 del 22 giugno 1985).

⁷⁴ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 10.

sia (ancora più raro è che sia proprio quella che ognuno di noi ha di sé). Così come da una disposizione si possono trarre più norme in base a quanti sono gli interpreti (e persino per uno stesso interprete nel tempo), allo stesso modo, di noi è possibile ricavare diverse “immagini” (anche “centomila”...) in base a quanti sono coloro con i quali entriamo in contatto e che, in un certo senso, “ci interpretano”⁷⁵. Il diritto alla propria immagine, allora, trova il suo raggio d’azione nella misura in cui si riesca a dimostrare il “gap”, peraltro difficilmente evitabile, tra l’immagine che ognuno di noi ha di sé e le tante immagini che di noi hanno gli altri (sempre che si riescano a cogliere)⁷⁶. Tuttavia, questo implica un interminabile ed estenuante «inseguimento dell’estraneo»⁷⁷ che c’è in noi e che corrisponde al modo di vederci degli altri, sfuggente e labile. Se, secondo quanto alcuni Autori sostengono, «l’interessato non può pretendere che le proprie convinzioni ideologiche religiose, morali e sociali, sia precedenti che attuali, appaiano come egli, di volta in volta, gradirebbe»⁷⁸, può senz’altro – secondo quanto si sta ora sostenendo – agire giudizialmente perché esse siano riconosciute.

Non è possibile, poi, escludere che si realizzi una eventualità che sembra muovere in senso diverso, ma che invero è conciliabile con quanto ora detto⁷⁹. Infatti, l’immagine che si ha di sé, in qualche misura, rimane inevitabilmente influenzata

⁷⁵ Cfr., al riguardo, quanto afferma anche A. FALZEA, *Il diritto all’identità personale*, cit., 88 s. Sul punto, v. anche E.C. RAFFIOTTA, *Appunti in materia di diritto all’identità personale*, cit., 1.

⁷⁶ A questo riguardo, si potrebbe forse affermare che i criteri di ordinaria diligenza e buona fede, richiamati – come detto – nella pronuncia della Suprema Corte, potrebbero applicarsi in modo “transitivo” ossia per rilevare l’immagine (e, quindi, l’idea) che altri possano essersi fatti di sé.

⁷⁷ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 11 ss. Vitangelo afferma: «E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no». Poco dopo si legge: «L’idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un “mio” dunque che non era per me!); una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare» (12 s.).

⁷⁸ A. PACE-M. MANETTI, sub *Art. 21*, cit., 132 (c.vo aggiunto).

⁷⁹ In sintesi: è arduo cogliere l’effettiva immagine che gli altri si fanno di noi, ma è naturale (direi, necessario) farsi un’idea di quell’immagine. Quell’idea, poi, finisce comunque per condizionare, in qualche misura, l’immagine che ci costruiamo di noi stessi.

dall'immagine che si reputa che gli altri abbiano di noi⁸⁰. Se ciò si condivide, appare evidente come anche il diritto all'immagine risenta dell'alterità e, quindi, delle relazioni e degli incontri che si fanno durante la propria esistenza. Pure queste ultime considerazioni a me pare che contribuiscano a mettere in luce la fragilità e i limiti del diritto in parola. A ciò si aggiunga che, almeno secondo una certa impostazione, l'immagine ha molto a che fare con «l'apparenza fisica», mentre l'identità personale «attiene ad aspetti morali, intellettualmente rappresentabili, della personalità»⁸¹.

Non potendo (e non volendo) andare oltre in queste considerazioni che a taluni potrebbero apparire un po' eccentriche o finanche forzate, quanto si è ora detto sembra sufficiente a mettere in luce che ricondurre il diritto all'identità personale solo al diritto al nome e a quello all'immagine sconta taluni limiti, che invero potrebbero tradursi, sul piano della pratica giudiziaria, almeno in alcuni casi, in un limite di tutela effettiva. Peraltro, così facendo, si rischia di trascurare una serie di altri e rilevanti profili che, come detto, incidono sulla costruzione dell'"io". Una maggiore attenzione a quegli aspetti – lo si ribadisce – comporterebbe una maggiore protezione del principio personalista e, quindi, una migliore attuazione della Carta costituzionale nel suo complesso.

Se, a scanso di equivoci, non si vuole affatto banalizzare e/o sottovalutare le importanti conquiste giurisprudenziali ottenute nel campo materiale oggetto di questo studio, al tempo stesso, si è dell'idea che sia il caso di trovare il coraggio di "alzare l'asticella" un po' di più; in altre parole, sembra possibile spingersi "in avanti", nel verso qui proposto, nella tutela dell'identità personale affinché quest'ultima possa essere salvaguardata nei diversi aspetti⁸² che la caratterizzano.

⁸⁰ Cfr. R. SEMPLICI-Q. QUISI, *Il lavoro. Tra identità personale e società*, Milano 2017, 134.

⁸¹ V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) *Identità personale*, cit., 300.

⁸² Cfr. la sintesi dei profili che vengono in rilievo proposta da G. PINO, *L'identità personale*, cit., 316 s.

4. Altri profili rilevanti in tema di diritto all'identità personale, con particolare riferimento al lavoro

Giova adesso accennare ad una serie di altri profili ed implicazioni che – ad avviso di chi scrive – rilevano in tema di diritto all'identità personale, solo al fine di mettere in ulteriore luce la complessità di quest'ultimo e le “vie” che si potrebbero in astratto percorrere per offrirvi una più adeguata tutela; per ognuno degli aspetti di cui ora si dirà sarebbe necessaria una specifica trattazione, che evidentemente non può che essere rinviata ad altro studio.

Come ha rilevato la Consulta, ognuno deve avere riconosciuto il diritto di partecipare alla vita associata, con il suo portato di «acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo». D'altra parte, «buona parte dell'uomo (i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue inclinazioni) viene costruita socialmente»⁸³. Quanto ora detto ha a che fare poi con il diritto all'autodeterminazione (e quindi con le scelte personali)⁸⁴ e con la libertà di manifestazione del pensiero⁸⁵; di quest'ultima, però, almeno secondo una impostazione dottrinale, il diritto all'identità personale costituisce anche un limite⁸⁶. Se è vero, come disse Blaise Pascal, che «l'io consiste nel mio pensiero»⁸⁷,

⁸³ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 16.

⁸⁴ Cfr. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 190; G. PINO, *L'identità personale*, cit., 300, 311. In argomento, per tutti, v. A. RUGGERI, *Autodeterminazione (principio di)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VIII Agg., Torino 2021, e *ivi* numerosa letteratura.

⁸⁵ In argomento, cfr. M. DOGLIOTTI, *Tutela dell'onore*, cit., 971 s.; D. FIORI, *Art. 700 c.p.c.: utilità e incertezze*, in *Giust. civ.*, 1/1981, 227; V. SCALISI, *Lesione dell'identità personale*, cit., 129; A. CERRI, (voce) *Identità personale*, cit., 6; G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 177 (l'A. osserva come questa impostazione non abbia avuto molta fortuna in dottrina, seppure non sia mancato qualche appiglio giurisprudenziale); L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 232 s., 242 ss.

⁸⁶ Per tutti, v. A. PACE-M. MANETTI, sub *Art. 21*, cit., 129 ss. A proposito dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, gli AA. distinguono il diritto all'identità personale (... «discusso limite») dall'onore e dalla reputazione. Sul tema, cfr. C. DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale*, cit., 94; G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 99 ss. (spec. 108 ss.), che pone a confronto con il diritto all'identità personale il diritto di cronaca, quello di critica, di satira, di rielaborazione artistica. A quest'ultimo proposito ed anche sui rapporti tra identità personale e libertà di informazione, v. pure L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 259 ss. e 252 ss.

quest'ultimo non può non risentire inevitabilmente delle relazioni che si vivono che, per un verso, contribuiscono a plasmarlo e, per altro verso, lo limitano. Infatti, se «il diritto all'identità personale in nient'altro può consistere se non nella tutela della propria persona nel suo complesso (e quindi nella tutela della propria dignità) contro rappresentazioni false e disonoranti»⁸⁸, la (propria) libertà di manifestare il pensiero incontra – almeno in determinati casi – il limite dell'identità personale dell'“altro” con il quale entriamo in relazione. Il fatto che quest'ultima, come detto, contribuisca al tempo stesso a dare forma a quel pensiero è solo un paradosso apparente, presto risolto alla luce del principio di ispirazione liberale per il quale la libertà di ciascuno di noi finisce dove inizia quella altrui. In altre parole, se l'interazione con l'“altro” rileva sulla formazione del proprio pensiero, rileva anche sulla “delimitazione” di quest'ultimo, ciò confermando – ancora una volta – lo stretto legame che intercorre tra identità e alterità. Inoltre, l'autodeterminazione dell'individuo e la manifestazione del pensiero sono condizionate dalle relazioni che intesse il soggetto, nonché, in generale, dal contesto sociale in cui lo stesso è inserito (e quindi dalla cultura)⁸⁹; in particolare, non si trascuri l'influenza che l'identità collettiva esercita su quella individuale⁹⁰. Strettamente connessa a quanto ora detto è la notevole incidenza che si deve riconoscere al fattore (e, quindi, al sentimento) religioso che plasma coloro che

Cfr. F. MODUGNO, *I «nuovi diritti»*, cit., 13 s., che mette in luce come la Corte abbia posto «i diritti della personalità [tra i quali rientrano i diritti di identità personale] in una posizione privilegiata e prevalente rispetto ai diritti di libertà» (c.vo test.), tanto che «il diritto all'immagine talora prevale sulla libertà di manifestazione del pensiero».

⁸⁷ Il riferimento testuale è tratto dai *Pensieri* di B. Pascal, ora in ID., *Dio degli uomini. Brani scelti dai Pensieri e da altri scritti*, Milano 2016, 40. E. MOUNIER, *Il Personalismo*, cit., 51, ha invece affermato: «non posso pensare senza essere, né essere senza il mio corpo», mettendo quindi in risalto lo stretto collegamento tra identità (“essere”) pensiero e corpo.

⁸⁸ A. PACE-M. MANETTI, sub *Art. 21*, cit., 131. Quanto detto non comporta, secondo gli AA., un diritto del singolo «a che gli altri dicano di lui quello che egli ritiene di essere».

⁸⁹ Com'è chiaro, «l'identità [...] si forma [...] nella necessaria interazione con il mondo circostante» (C. CALAME, *L'identità complessa*, cit., 147 s., ma v. anche 157 e 162 s.). Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, p.to 452.

Sul rilievo del contesto sociale, e quindi della cultura, nella formazione dell'identità personale, cfr. F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 13 ss.; G. PINO, *L'identità personale*, cit., 297 s.; U. FABIETTI, *Identità collettive*, cit., 51 ss.

⁹⁰ Cfr. G. PINO, *L'identità personale*, cit., 313 ss.

abbracciano un credo, non solo declamato ma anche praticato⁹¹. Su questo aspetto, pure molto rilevante in tema di identità personale, non è possibile soffermarsi in questa sede.

Pertanto, «fermezza della volontà» (si pensi all'autodeterminazione) e «costanza nei sentimenti»⁹² (ad es., quello religioso) appaiono, come già accennato, anche ad avviso di Vitangelo Moscarda, i due elementi che tengono in piedi la costruzione del proprio "io".

Nella misura in cui anche questi ultimi aspetti verranno presi in adeguata considerazione e salvaguardati dall'ordinamento, anche l'identità personale potrà ottenere un proporzionale e apprezzabile beneficio.

Non può sorprendere che, in un ordinamento che si regge sul principio personalista⁹³, la Corte rilevi che «l'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»⁹⁴. Chiaro, come emerge dal passaggio ora riportato, è il riferimento al valore dell'eguaglianza, la cui attuazione – a sua volta – presuppone e al tempo stesso concorre anch'essa alla protezione dell'identità personale. Presuppone, perché l'eguaglianza si può realizzare solo partendo dalla singola e concreta identità del soggetto, la cui valorizzazione appare necessaria affinché situazioni uguali vengano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso⁹⁵. Concorre, perché l'eguaglianza mira a favorire il «pieno sviluppo

⁹¹ F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 38, considera la religione «uno dei mezzi più potenti di costruzione dell'identità», aggiungendo – sul piano collettivo – che «l'immagine della divinità contribuisce a forgiare e a legittimare l'identità del popolo». Cfr. quanto si legge in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio*, cit., p.to 35.

⁹² L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 35.

⁹³ Il nesso tra il diritto all'identità personale e il principio personalista (e quello di autodeterminazione) è chiaro ed è messo in luce da molti autori (fra gli altri, v. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale*, cit., 229; G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., 162 s.). Come ha rilevato A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., 46, il diritto all'identità personale può considerarsi «presente in nuce nel testo costituzionale», quale «proiezione del principio personalista».

⁹⁴ Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.1 del *cons. in dir.*).

⁹⁵ Cfr. V. SCALISI, *Lesione dell'identità personale*, cit., 122.

della persona umana» (art. 3 Cost.) e a garantire la pari «dignità sociale»⁹⁶, entrambi funzionali alla tutela dell'identità personale.

Un altro aspetto che a mio avviso non può essere sottovalutato, peraltro connesso al valore della dignità⁹⁷, è quello del lavoro, che – posto a fondamento della Repubblica (ex art. 1 Cost.) – in grande misura concorre allo sviluppo della personalità e, per ciò stesso, alla costruzione dell'identità personale⁹⁸; per Hannah Arendt, “non c'è attività più immediatamente legata alla vita del lavoro”⁹⁹. Non è certo questa la sede per dilungarsi sul rilievo cruciale che il diritto al lavoro ha nel nostro ordinamento, potendo solo fare qualche considerazione relativa al tema che specificamente ci occupa. Se, com'è stato detto, «il lavoro rappresenta una tessera del mosaico dell'identità personale e sociale» è perché sull'identità, che «corrisponde al concetto di Sé», incide sia l'esperienza «intrasoggettiva» che quella «interpersonale»; alla prima, in particolare, è riconducibile «il proprio vissuto relativo al lavoro che si svolge, in quanto concorre a determinare stati di benessere o di malessere». Non v'è dubbio, poi, che il lavoro abbia assunto nel tempo un ruolo determinante ai fini della reputazione di un individuo (alla quale, come si diceva, almeno inizialmente, è stata ricollegata l'identità personale) o della individuazione della “posizione” che quest'ultimo assume in società. A testimonianza di quanto ci si identifichi con la professione che si svolge, quasi come un tutto indistinguibile, è emblematico il fatto che abitualmente si sia portati a dire: «sono un docente» anziché «faccio il docente»¹⁰⁰. Non si trascuri, poi, il fatto che, secondo Costituzione, il lavoro è funzionale alla libertà¹⁰¹ e quest'ultima, a sua volta, è servente l'identità personale.

Inoltre, il lavoro, com'è chiaro, è uno dei motivi di impegno della persona durante la gran parte della sua vita (al quale, appunto, si aggiungono altri che adesso non è possibile enumerare); l'impegno è azione e tale è anche l'esistenza, di talché si può

⁹⁶ Cfr. C. DE MARTINI, *Il diritto all'identità personale*, cit., 95.

⁹⁷ Cfr. G.M. FLICK, *Elogio della Costituzione*, Milano 2017, 35 ss.

⁹⁸ Sul nesso tra lavoro e identità, cfr. anche G.M. FLICK, *Elogio della Costituzione*, cit., 34.

⁹⁹ H. ARENDT, *Vita activa*, Milano 2011, 78.

¹⁰⁰ R. SEMPLICI-Q. QUISI, *Il lavoro*, cit., 133 ss. Il rilievo del lavoro emerge anche dalle parole di A. DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza*, cit., 190 s.

¹⁰¹ Cfr. N. URBINATI, *Art. 1*, Roma 2017, spec. 79 ss.

dire con Mounier che «quel che non agisce non è»¹⁰². Sulla stessa linea, Hannah Arendt ha affermato che «una vita senza discorso e senza azione [...] è letteralmente morta per il mondo»¹⁰³ (e quando è tale – aggiungo – come potrebbe “salvarsi” l’identità personale di quel soggetto?). L’azione, poi, «non è mai possibile nell’isolamento»¹⁰⁴ e quindi non può fare a meno della relazione; pertanto, se l’identità “è” azione e se l’azione “è” relazione, ancora una volta si ha conferma che l’identità “è” relazione. Allo stesso modo si può rilevare che se una “teoria dell’azione” occupa una posizione centrale nel personalismo¹⁰⁵ (che tanto ha influenzato specialmente i costituenti cattolici e, in generale, la redazione della Carta del ’48) e se quest’ultimo – come si diceva poco sopra – appare strettamente collegato all’identità personale, sembra aversi una ulteriore prova del rilievo del lavoro (strettamente connesso alla “teoria dell’azione”) nella costruzione dell’“io”¹⁰⁶.

A quanto detto si aggiunga che il lavoro, proprio per il fatto di essere connotato ineliminabile della Repubblica¹⁰⁷, forgia per ciò stesso l’identità collettiva del popolo italiano, con le inevitabili ricadute che ciò ha sul piano dell’identità personale di ciascuno dei cittadini; il punto meriterebbe ben altro approfondimento, ma qui sia consentito solo qualche cenno al riguardo. Come Fanfani ebbe a dire¹⁰⁸, «“fondata sul lavoro” vuole indicare il nuovo carattere che lo

¹⁰² E. MOUNIER, *Il Personalismo*, cit., 121.

¹⁰³ H. ARENDT, *Vita activa*, cit., 128.

¹⁰⁴ H. ARENDT, *Vita activa*, cit., 137.

¹⁰⁵ E. MOUNIER, *Il Personalismo*, cit., 121.

¹⁰⁶ Non a caso, Mounier ha rilevato che pure la «comunità di lavoro» contribuisce alla «umanizzazione integrale» (E. MOUNIER, *Il Personalismo*, cit., 128).

Nella particolare prospettiva della religione cattolica, v. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio*, cit., 275.

¹⁰⁷ Democrazia e lavoro appaiono, infatti, i “caratteri originari della repubblica”, come osserva N. URBINATI, *Art. 1*, cit., 9; lo stretto legame tra i due (come anche tra cittadinanza e lavoro) è, per l’A., “rivoluzionario ed è la vera novità della Costituzione” (44).

¹⁰⁸ Si ricordi che si deve al costituente cattolico l’inserimento della parola “lavoro” al posto di “lavoratori”, fortemente voluta da Togliatti, nell’art. 1 della Carta; si veda la seduta del 22 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione (sul punto, v., tra i tanti, N. URBINATI, *Art. 1*, cit., 65 s.).

Stato italiano [...] dovrebbe assumere»¹⁰⁹ e, discorrendo del «senso del lavoro», Basso affermò che obiettivo dei costituenti non fosse quello di realizzare «una Repubblica di individui astratti», ma «lo Stato in cui ciascuno partecipi attivamente per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti. E questa partecipazione, questa attività, questa funzione collettiva, fatta nell'interesse della collettività, è appunto il lavoro; e in questo, penso, il lavoro è il fondamento e la base della Repubblica italiana»¹¹⁰. Ancora una volta si ha la conferma del rilievo dell'elemento relazionale, insito nel concetto di lavoro e nella funzione "anticonflittuale" ed inclusiva¹¹¹ che ad esso si può ricondurre, anche alla luce delle intenzioni dei *framers*. In altre parole, il popolo italiano, considerato collettivamente ma anche nelle sue individualità, (soprattutto) tramite il lavoro è chiamato a partecipare (*ex art. 3 Cost.*) all'opera comune volta a "edificare" la Repubblica¹¹², i cittadini dovendosi sentire artefici di un comune destino¹¹³. In questo senso, quindi, il lavoro diventa, per un verso, una sorta di "collante" tra i cittadini (e, quindi, in grado di costituire questi ultimi in "popolo"); per altro verso, esso è elemento indispensabile dell'identità individuale ma anche collettiva; tuttavia, per rimanere nel "solco costituzionale", sarebbe forse preferibile rilevare – tornando a quanto si diceva poco sopra – che proprio per il fatto di essere connotato fondamentale dell'identità collettiva tale è anche dell'identità individuale, in un circolo virtuoso che dall'una conduce all'altra e viceversa.

5. Osservazioni conclusive

¹⁰⁹ Seduta del 22 marzo 1947 (Assemblea costituente). Un richiamo all'intervento di Fanfani è anche di N. URBINATI, *Art. 1*, cit., 94.

¹¹⁰ Seduta del 6 marzo 1947 (Assemblea costituente). L'intervento di Basso è ricordato anche N. URBINATI, *Art. 1*, cit., 112.

¹¹¹ Cfr. N. URBINATI, *Art. 1*, cit., spec. 79 e 107.

¹¹² Basso, nella seduta del 6 marzo 1947, affermò: «La Repubblica, espressione della vita collettiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale».

¹¹³ Si ricordi l'intervento di Mancini in Assemblea costituente, durante la seduta del 17 marzo 1947: «Popolo significa classe, qualificata dal lavoro, dal lavoro che solleva tutto il popolo e lo fa diventare l'artefice insonne del proprio destino».

Che quella qui affrontata sia «*la questione all'ordine del giorno*»¹¹⁴ non sembra si possa mettere in dubbio, se si considera che «gli esseri umani non possono vivere senza identità»¹¹⁵; a ciò si aggiunga che non si possono sottovalutare le minacce che all'identità personale derivano dalle nuove tecnologie¹¹⁶, nel tempo in cui si sostituiscono le «relazioni» con i «contatti»¹¹⁷ (il punto, è meritevole di grande attenzione, ovviamente in sede diversa da questa). Con molta probabilità, la particolare attualità del tema è anche dovuta al fatto che «la voglia di identità nasce dal desiderio di sicurezza, [...] un sentimento ambiguo»¹¹⁸, che nel frangente storico che viviamo – connotato, al contrario, da un continuo senso di fragilità e di insicurezza – pare suscitato dalla “liquidità” (per riprendere la fortunata e nota espressione coniata da Bauman) della modernità, delle relazioni e, in generale, della vita¹¹⁹. Ne deriva che l'identità, pur con quella dose di ambiguità che a quest'ultima si accompagna¹²⁰, sia oggi «la cosa più sentita, rivendicata, ma allo stesso tempo più inafferrabile»¹²¹, oggetto di una continua ricerca che non è esente da rischi anche molto seri se si pensa che «l'ossessione [...] dell'identità» è stata (e potrebbe tornare ad essere) causa delle «maggiori rovine»¹²². Il pensiero, com'è chiaro, va ai fondamentalismi di ieri, di oggi e a quelli che si potrebbero avere nel futuro se la umana ricerca di identità (individuale e collettiva) viene condotta ad estreme conseguenze e non rimane entro gli argini dell'etica pubblica repubblicana (e, quindi, dei valori costituzionali), non essendo più fattore di elevazione della persona ma rischiando di divenire causa di pericolose derive ed aberrazioni.

¹¹⁴ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 15.

¹¹⁵ F. REMOTTI, *Introduzione. Lavorare dentro l'identità o uscirne fuori*, in AA.VV., *Sull'identità*, cit., 21 (ma, *ivi*, v. anche ID., *Le somiglianze al posto dell'identità*, cit., 200).

¹¹⁶ A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., 49.

¹¹⁷ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 112.

¹¹⁸ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 31.

¹¹⁹ È chiaro, al riguardo, il richiamo ad alcune delle principali opere di Z. BAUMAN: *Modernità liquida* (Roma-Bari 2006), *Amore liquido* (Roma-Bari 2006) e *Vita liquida* (Roma-Bari 2008).

¹²⁰ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 74.

¹²¹ M. KILANI, *Subbuglio nell'identità*, cit., 175.

¹²² F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 104.

In una società sempre più multiculturale è inoltre comprensibile che si avverta la necessità di una identità¹²³; tuttavia, ciò che appare auspicabile non è una mera convivenza e “separazione” tra identità diverse, quanto una reale interazione fra esse. È attraverso la cura delle relazioni con l’“altro” che si può soddisfare quella necessità e, al contempo, fare il passo decisivo verso una società interculturale, che non annienti le diversità ma che anzi le valorizzi.

In conclusione, non si può fare a meno di rilevare come, per la sua intrinseca natura e la sua attitudine a coinvolgere svariati aspetti dell’esistenza, il concetto (e, di conseguenza, il diritto) di identità personale sia sottoposto a continue ridefinizioni e “movimenti” che in modo incessante chiedono adeguate risposte da parte dell’ordinamento, chiamato ad offrire idonea tutela. Appare infatti chiaro come l’identità personale non sia “statica”, sempre uguale a se stessa, ma sia connotata da un dinamismo interno¹²⁴ che la rende sempre cangiante per l’ovvia ragione per la quale ognuno di noi cambia continuamente¹²⁵ perché «la vita si muove di continuo, e non può mai veramente vedere se stessa»¹²⁶. Siamo infatti sottoposti, per dirla con il compianto Franco Battiato recentemente scomparso, a continue «trasformazioni dell’io»¹²⁷ che accompagnano l’esistenza. Quanto si sta ora dicendo sembra trovare conferma nel passaggio da un’idea di identità personale ancorata al nome, all’immagine e, in generale, ai dati anagrafici (e, per ciò stesso, tendenzialmente più “bloccata”)¹²⁸ a quella che invece include e considera molti altri profili, alcuni dei quali sono stati accennati in questa sede.

Se l’identità si modella, soprattutto, sulla base delle relazioni che intesse l’individuo, appare chiaro che essa muti fisionomia sulla base del tempo e delle

¹²³ Cfr. R. KAPUŚCIŃSKI, *L’altro*, cit., 38. In argomento, da ultimo, cfr. A.I. ARENA, *Identità personale e Costituzione. Minime considerazioni su “riconoscimento legale” e “immunità dal potere” nella democrazia liberale e pluralista*, in corso di pubblicazione.

¹²⁴ Sul punto, cfr. R. TOMMASINI, *Diritto alla identità personale e risarcibilità dei danni morali*, in AA.VV., *La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale*, cit., 173; V. ZENOVICH, (voce) *Identità personale*, cit., 300; Z. BAUMAN, *Intervista sull’identità*, cit., 14; E. BIANCHI, *L’altro siamo noi*, cit., 39; G. PINO, *L’identità personale*, cit., 298 s.

¹²⁵ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 35.

¹²⁶ L. PIRANDELLO, *Uno, nessuno e centomila*, cit., 129.

¹²⁷ F. BATTIATO, *Passacaglia*, in ID., *Apriti sesamo* (2012).

¹²⁸ Cfr. L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale*, cit., 265.

«negoziazioni» con gli altri¹²⁹. La conseguenza di ciò è che, secondo la tesi che qui si è sostenuta, il crescente individualismo che connota l'epoca che viviamo invece di "rafforzare" l'identità personale provoca la crisi di quest'ultima, che – a mo' di specchio – riflette la crisi e il «logorio»¹³⁰ delle relazioni umane, a loro volta causa della crisi della comunità (o, per usare le parole di Giorgio La Pira, *delle comunità*)¹³¹, le cui ricadute sull'identità personale si è tentato di mettere in luce in questo studio.

Se si concorda con quanto appena detto, pare chiaro il ruolo cruciale che anche sull'identità personale può svolgere, sia sul piano privato che pubblico¹³², la solidarietà nel suo essere al servizio, in definitiva, della dignità umana; a quest'ultimo riguardo, è possibile rilevare che «un'esistenza libera e dignitosa» (ex art. 36 Cost.) non può prescindere dalla salvaguardia del diritto all'identità personale, nella misura in cui non sarebbe "degnò", appunto, essere considerati per ciò che non si sente di essere oppure non avere lo "spazio" e i modi nell'ordinamento e, in generale, nella società perché la propria identità possa trovare rispetto e compiuta realizzazione¹³³. Che cosa poi si intenda per dignità, se essa sia "declinabile" in modo oggettivo o solo soggettivo, è un'altra questione che non può essere qui neppure sfiorata.

Certo è, in definitiva, che le numerose implicazioni che accompagnano il diritto all'identità personale finiscono per avere notevoli ricadute sulla concreta attuazione, nell'esperienza, della Carta, per la quale «la persona è un *soggetto di diritto socialmente concreto*, che la Costituzione stessa immagina inserito in una serie

¹²⁹ Cfr. G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 735; F. REMOTTI, *Contro l'identità*, cit., 63.

¹³⁰ Z. BAUMAN, *Intervista sull'identità*, cit., 89. Peraltro, l'A. mette in luce la continua tensione tra «attrazione e apprensione, desiderio e paura» che accompagna le relazioni umane (103); ciò, evidentemente, almeno a mio avviso, non può che riflettersi sull'identità.

¹³¹ Ricorda le parole del noto costituente cattolico M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 47.

¹³² Per tutti, v., al riguardo, S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Dir. soc.*, 1996, 1 ss.

¹³³ Su identità personale e dignità umana, cfr. A. CATAUDELLA, *Dignità, decoro e identità personale*, in *Dir. dell'informazione e dell'informatica*, 1985, spec. 576 ss.; G. FINOCCHIARO, (voce) *Identità personale (diritto alla)*, cit., 723; A. MORELLI, *Persona e identità personale*, cit., 58 ss.

di relazioni, da solo o mediante una “formazione sociale” [...] cui il singolo appartiene»¹³⁴.

Ben si comprende, allora, perché l'identità personale, «involge[ndo] beni e interessi fondamentali», sia, quindi, «una tematica [...] che il giurista non può non cercare di inquadrare nei suoi esatti termini giuridici»¹³⁵.

dirittifondamentali.it

¹³⁴ M. FIORAVANTI, *Art. 2*, cit., 60.

¹³⁵ A. DE CUPIS, *Bilancio di un'esperienza*, cit., 197.